

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9° COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA:	
Sull'ordine dei lavori .....	141
Disegni di legge costituzionale: Disposizioni concernenti l'autonomia statutaria delle Regioni e l'elezione del Presidente della Giunta regionale ( <i>Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Veltroni ed altri; Calderisi ed altri; Rebuffa e Manzione; Paissan; Boato; Boato</i> ) (S. 3859);	
Senatore Lubrano Di Ricco: Modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione per garantire stabilità ai governi regionali mediante l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale (S. 3853) (Parere alla 1ª Commissione del Senato della Repubblica) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	141
Deputati Armani e Valensise: Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica ( <i>approvato dalla Camera</i> ) (S. 3774). (Parere alla 1ª Commissione del Senato della Repubblica). ( <i>Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	142
Testo unificato in materia di adozioni per i disegni di legge S. 130-bis Manieri, 160-bis Mazzuca Poggiolini, 445-bis Bruno Ganeri, S. 1697-bis Salvato, S. 852 Bucciero, S. 1895 Mazzuca Poggiolini, S. 3128 Caruso e S. 3228 Serena (Parere alla Commissione speciale in materia d'infanzia del Senato della Repubblica) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	143

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9° COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

*Mercoledì 5 maggio 1999. — Presidenza del Presidente Mario PEPE.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Sull'ordine dei lavori.**

Il Presidente Mario PEPE, su richiesta del senatore Andreoli, che sarà tra breve impegnato nella Commissione affari costituzionali del Senato, propone un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di

procedere immediatamente all'esame dei disegni di legge in materia di elezione diretta del presidente della giunta regionale.

La Commissione consente.

**Disegni di legge costituzionale:**

**Disposizioni concernenti l'autonomia statutaria delle Regioni e l'elezione del Presidente della Giunta regionale** (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Veltroni ed altri; Calderisi ed altri; Rebuffa e Manzione; Paissan; Boato; Boato*) (S. 3859).

**Senatore Lubrano Di Ricco: Modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione per garantire stabilità ai governi regionali mediante l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale (S. 3853).**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dei disegni di legge in titolo.

Riferisce il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), che, dopo aver ricordato il parere a suo tempo espresso dalla Commissione sul disegno di legge S. 3859 nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, si sofferma su quegli aspetti emersi nel dibattito presso la Commissione affari costituzionali del Senato, che richiedono, a suo avviso, un approfondimento ulteriore da parte della Commissione per le questioni regionali.

Nel quadro di un impianto normativo che delinea un rilevante e condivisibile ampliamento dell'autonomia statutaria delle regioni sussistono infatti almeno quattro questioni che egli intende rimettere all'attenzione dei membri della Commissione.

Anzitutto, l'articolo 5 contiene una norma transitoria che, richiamando l'attuale legge elettorale, renderebbe possibile l'elezione del presidente della regione anche con la sola maggioranza relativa. Ora, è chiaro che se si intende dare una rappresentanza politica forte al presidente della regione è necessario che egli sia eletto con la maggioranza assoluta, eventualmente tramite ballottaggio fra i primi due candidati. Un secondo aspetto concerne le ipotesi di incompatibilità e illeggibilità, che, essendo attualmente disciplinate da una legge che fa riferimento alla figura del consigliere regionale, non risulterebbero direttamente applicabili al presidente della giunta e agli assessori non consiglieri. È necessario su questo punto assicurare certezza delle norme per prevenire gli inevitabili ricorsi e il relativo contenzioso. Un'ulteriore questione da prendere in esame concerne l'attribuzione

ai membri dell'esecutivo regionale in quanto tali della prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle funzioni (articolo 2, 1° comma, 4° capoverso). Ad avviso del relatore l'estensione di tale prerogativa, tipica dei componenti di assemblee legislative, è infatti assai discutibile. Infine, egli ritiene che anche il presidente della regione, analogamente a quanto oggi avviene per il sindaco, possa esprimere il proprio voto nel consiglio regionale.

Il Presidente Mario PEPE rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Deputati Armani e Valensise: Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (approvato dalla Camera) (S. 3774).**  
(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, rinviato nella seduta del 30 aprile scorso.

Il deputato Umberto GIOVINE (FI), *relatore*, formula la seguente proposta di parere, nella quale ha tenuto conto delle valutazioni emerse nel corso del dibattito:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 3774, recante "Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica",

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

tenuto conto che il disegno di legge reca norme volte a conformare il sistema

statistico nazionale ai principi di indipendenza, imparzialità e trasparenza della normativa comunitaria, la Commissione riconosce l'opportunità di modificare i poteri e la composizione della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo in titolo, prevedendo anche che una quota dei componenti sia di nomina parlamentare. Ciò non per conferire al Parlamento ulteriori poteri di nomina di soggetti operanti in organismi amministrativi, ma per rafforzare l'autonomia e l'autorità di tale organismo. Tenuto altresì conto che l'aspetto più significativo per le competenze della Commissione è costituito dall'articolo 4, laddove prevede la partecipazione degli enti territoriali al Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica introdotto con un nuovo articolo 12-*bis*, si valuta positivamente il coordinamento fra questo Comitato e le attività statistiche europee, tenuto conto che l'ISTAT è una persona giuridica di diritto pubblico con ordinamento autonomo, dotata di importanti compiti operativi;

la Commissione apprezza altresì il fatto che attraverso i compiti attribuiti al nuovo Comitato si crea un coordinamento degli organismi che fanno parte del Sistema statistico Nazionale, non più semplicemente struttura interna dell'ISTAT;

inoltre, l'inserimento nel Comitato dei rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dell'Unione delle Province d'Italia, dell'Unione italiana delle Camere di Commercio e dell'Associazione Nazionale dei Comuni italiani, sembra alla Commissione garantire un'adeguata articolazione dei suddetti compiti di indirizzi e di coordinamento;

allo scopo, tuttavia, di rendere sempre più vicina agli interessi delle comunità l'attività statistica, la Commissione auspica il superamento dei limiti imposti dal nuovo comma 2-*bis* del decreto legislativo in titolo, in modo da rendere possibile

una ulteriore disaggregazione dei dati censuari per i comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti, per tenere in debito conto le piccole realtà comunali articolate in più insediamenti o frazioni. Ciò non porterebbe peraltro alcun aggravio organizzativo o finanziario;

la Commissione rileva altresì che al punto *a*) del nuovo comma 3 del decreto legislativo n. 322, laddove si fa menzione di « materie statistiche, economiche ed affini », ed ancora al punto *c*) del comma 4 del nuovo articolo 12-*bis*, proposto nel disegno di legge in titolo, laddove si indicano « due professori universitari ordinari in materie statistiche, economiche ed affini », è necessario intendere inclusi nella definizione i sociologi, particolarmente nel settore degli indicatori sociali, il cui ruolo si è affermato da decenni in questo campo;

la Commissione auspica infine che si realizzi un pieno coordinamento a livello di archivi elettronici, che consentirà una effettiva interazione tra la produzione delle comunità regionali e locali e quella dell'ISTAT, e comporterà un rilevante risparmio ed una maggiore efficienza complessiva ».

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente pone in votazione la proposta del relatore, che viene approvata dalla Commissione.

**Testo unificato in materia di adozioni per i disegni di legge S. 130-*bis* Manieri, 160-*bis* Mazzuca Poggiolini, 445-*bis* Bruno Ganeri, S. 1697-*bis* Salvato, S. 852 Bucciero, S. 1895 Mazzuca Poggiolini, S. 3128 Caruso e S. 3228 Serena.**

(Parere alla Commissione speciale in materia d'infanzia del Senato della Repubblica).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del testo unificato in titolo.

Riferisce il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U), che precisa che il testo

unificato in esame riforma organicamente la legge sulle adozioni nazionali (legge n. 184 del 1983), modificandola in molti aspetti sostanziali, con l'obiettivo prioritario di affermare il diritto del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia, e prevedendo interventi di sostegno e di aiuto disposti da parte degli enti locali, che erogano sussidi economici, assistenza domiciliare, anche specialistica, e servizi di supporto sociale gratuiti avvalendosi anche della collaborazione di enti privati e di associazioni di volontariato. L'articolo 6, in particolare, attribuisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la determinazione di criteri e modalità di sostegno delle comunità di tipo familiare a cui sono affidati i minori in difficoltà temporanea. L'istituzione delle suddette comunità consente la convivenza di un modello organizzativo di tipo familiare con operatori che hanno caratteristiche assimilabili a quelle parentali. Le regioni che le istituiscono concedono l'autorizzazione, che possono anche revocare con conseguente chiusura, previo parere degli enti locali, i quali sono chiamati ad accertare i requisiti e l'affidabilità dei gestori. Inoltre gli enti locali svolgono funzioni di controllo e di vigilanza in collaborazione con le ASL e la magistratura minorile. Viene istituito un fondo gestito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la gestione delle comunità di tipo familiare.

Per quanto concerne gli aspetti di competenza della Commissione, il relatore

ricorda che ai sensi degli articoli 128 e seguenti del decreto legislativo n. 112 del 1998 gli interventi di sostegno a favore dei minori rientrano nell'ambito del settore « servizi sociali », relativamente ai quali i compiti e le funzioni sono interamente conferiti alle regioni e agli enti locali (articolo 131 del decreto citato), ad esclusione di quelli previsti dall'articolo 129, rimasti allo Stato. Più specificamente l'articolo 132 prevede che le funzioni relative ai minori siano devolute con legge regionale ai comuni e agli enti locali. Pertanto, l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento delle comunità di tipo familiare (comma 3 dell'articolo 5-*bis*, introdotto dall'articolo 6 del testo unificato in esame) dovrebbe spettare agli enti locali, come del resto la generalità dei compiti e non solo quelli di controllo e vigilanza (comma 4 del testé citato articolo). Quanto al comma 7 dell'articolo 5-*bis* citato, il relatore ritiene che debba essere chiarito se il Fondo per la gestione delle comunità di tipo familiare gravi o possa gravare sul Fondo nazionale per le politiche sociali. Inoltre, il relatore osserva che il decreto interministeriale ivi previsto dovrebbe essere adottato d'intesa con la Conferenza unificata anziché previo parere della Conferenza Stato-regioni.

Il Presidente Mario PEPE rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.05.**